


CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AZIENDALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE BUS, PER MESI 24



Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2	Norme di riferimento	pag. 3
Art. 3	Durata dell'appalto	pag. 3
Art. 4	Variazioni contrattuali	pag. 4
Art. 5	Importo dell'appalto e descrizione generale dell'oggetto della fornitura	pag. 4
Art. 6	Prezzi contrattuali	pag. 5
Art. 7	Modalità di controllo della conformità della fornitura	pag. 5
Art. 8	Modalità e tempi di consegna della fornitura	pag. 6
Art. 9	Modalità e termini di pagamento	pag. 8
Art. 10	Penalità, acquisto in danno e risoluzione del contratto	pag. 9
Art. 11	Garanzia definitiva	pag. 10

Continua

Art. 12 Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)	pag. 11
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari ulteriori clausole risolutive espresse	pag. 11

Allegato A

Elenco Listini ufficiali Case Costruttrici

ART. 1

Oggetto dell'appalto

La gara ha per oggetto la fornitura, in *somministrazione*, di materiali ed apparecchiature elettriche che, nell'arco della durata contrattuale e secondo le tempistiche di consegna contrattualmente previste, dovranno essere resi disponibili dalla ditta aggiudicataria ad Amat per consentire a quest'ultima la manutenzione degli impianti elettrici aziendali, ed all'officina di provvedere all'approvvigionamento dei tubi fluorescenti, da sostituire nell'impianto di illuminazione dei bus.

ART. 2

Norme di riferimento

Il materiale e le apparecchiature elettriche, oggetto della fornitura in parola, dovranno corrispondere perfettamente alle specifiche tecniche illustrate nel catalogo ufficiale della relativa Casa Costruttrice, essere rispondenti alle vigenti norme di prodotto CEI, EN e IEC, alle Direttive Europee di riferimento applicabili, riportare la marcatura CE ed essere osservanti del disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08.

ART. 3

Durata dell'appalto

Il contratto di fornitura in oggetto avrà una durata di mesi ventiquattro, a decorrere dalla data di emissione del primo ordine, successiva alla comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte di AMAT, ed avrà termine allo scadere del periodo sopra indicato e/o all'esaurirsi delle somme disponibili.

ART. 4

Variazioni contrattuali

AMAT si riserva il diritto di modificare, entro la scadenza naturale del contratto di cui al precedente art. 3, l'importo contrattuale globalmente previsto per le somministrazioni, in ragione del quinto in più o in meno.

ART.5

Importo dell'appalto e descrizione generale dell'oggetto della fornitura

La distinta dei materiali e delle apparecchiature elettriche, che la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire, secondo le modalità di seguito esposte, si è prodotta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente capitolato.

In detto Allegato si è riportato, contestualmente alla distinta dei materiali e delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, anche l'elenco dei listini ufficiali di riferimento delle principali case costruttrici del settore, nonché la scontistica, posta a base di gara, sui prezzi di ciascuna somministrazione sulla quale, in sede di gara, le ditte partecipanti saranno chiamate ad indicare l'ulteriore sconto unico di aggiudicazione.

L'importo complessivo, previsto per il presente appalto di fornitura in somministrazione, resta fissato in € 28.000,00 oltre IVA, per 24 mesi, di cui € 25.000,00 per la fornitura di materiali ed apparecchiature elettriche per gli impianti aziendali ed € 3.000,00 per approvvigionamento delle lampade fluorescenti, da utilizzare negli impianti di illuminazione interna dei bus.

ART. 6

Prezzi contrattuali

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi di listino aziendali, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

I prezzi contrattuali saranno quelli ottenuti dall'applicazione dello sconto totale (ricavato dalla **somma dello sconto percentuale, posto a base di gara + lo sconto unico offerto**) sui listini-prezzo delle case costruttrici, riportati nell' allegato A.

Tali prezzi devono intendersi comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i magazzini aziendali, come meglio specificato all'art. 8 del presente capitolato.

Detti prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno, in alcun modo e per nessun motivo, suscettibili di revisione.

Si precisa tuttavia che, limitatamente alla fornitura di corpi illuminanti con tecnologia LED, i prezzi degli stessi e dei relativi ricambi, riportati nei cataloghi illustrativi, saranno rivisti alla scadenza del primo anno, in accordo con gli aggiornamenti discendenti dall'entrata in vigore di nuovi listini, fermo restando lo sconto percentuale posto a base di gara.

ART.7

Modalità di controllo della conformità della fornitura

L'Azienda si riserva il diritto di esaminare il materiale, pervenuto nei propri magazzini, e di contestarlo entro i sei giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.

L'eventuale merce rinvenuta difettosa, nonché danneggiata durante il trasporto e/o la consegna o, comunque, non conforme all'ordine, verrà

Continua

restituita alla ditta aggiudicataria, la quale si obbliga a ritirarla e sostituirla, a propria cura e spese, entro i termini assegnati dall'Azienda.

Il mancato rispetto di tale obbligazione comporterà la sospensione del pagamento della merce contestata.

AMAT si riserva, qualora lo ritenga necessario, trascorso inutilmente il tempo prescritto di cui al secondo capoverso, di procedere – previa comunicazione alla ditta aggiudicataria – all'acquisto, in danno su piazza, del materiale contestato senza che la stessa abbia nulla a pretendere.

ART.8

Modalità e tempi di consegna della fornitura

La fornitura, oggetto del presente capitolato, ha carattere di somministrazione e, pertanto, la quantità dei materiali vari e/o delle apparecchiature, di cui la committenza intenderà di volta in volta approvvigionarsi, come pure la loro disponibilità presso i magazzini del fornitore, dovrà essere rilevabile per via telematica, previo accesso autorizzato sul sito del fornitore per la sola consultazione. La presente fornitura in somministrazione si articolerà in ordini parziali, specificatamente inoltrati da Amat, a mezzo di apposito “ordine di acquisto” (inviato a mezzo pec), sui quali verrà indicata marca/costruttore, codice articolo, tipologia e quantità dei singoli materiali richiesti, nonché il relativo prezzo, calcolato secondo lo sconto percentuale di aggiudicazione di cui all'art. 6. In merito, si fa rilevare che AMAT indicherà – all'atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva – gli indirizzi mail e/o i recapiti fax, che saranno utilizzati per le comunicazioni con la ditta aggiudicataria.

La consegna della merce dovrà avvenire entro dieci (10) giorni solari dalla data di invio di ogni “ordine di acquisto”.

Continua

Nei casi d'urgenza, dalla Committenza dichiarata in fase di emissione dell'*ordine di acquisto*, la fornitura del materiale richiesto dovrà essere effettuata entro i tempi convenuti con il personale AMAT preposto, che non saranno inferiori a due giorni solari e consecutivi dalla data di invio dell'ordine di che trattasi e, comunque, non superiori a quattro giorni solari e consecutivi da detta data. In detti casi di urgenza AMAT potrà, con proprio personale, provvedere direttamente al ritiro del materiale richiesto presso il magazzino di appoggio, indicato in sede di gara dalla ditta appaltatrice, a prescindere dall'importo del materiale ordinato.

AMAT si riserva il diritto di approvvigionarsi, secondo le proprie esigenze operative, soltanto di alcune delle tipologie di materiale indicate nell'allegato elenco A.

Per gli ordini d'acquisto d'importo complessivo pari o superiore ad € 500,00 oltre IVA, quanto ordinato sarà consegnato ad AMAT dalla ditta aggiudicataria – a propria cura e spese, così come riportato all'art. 6 – presso il Magazzino Aziendale ubicato in via Roccazzo, 77, in Palermo, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria ricompresa tra le ore 8.00 e le ore 13.00, esclusi i festivi. Per ordini d'acquisto d'importo complessivo inferiore alla predetta somma, quanto ordinato potrà essere da AMAT ritirato – alla data comunicata dalla ditta a mezzo email e/o fax alla Committenza nel rispetto dei termini prescritti, presso il magazzino indicato dalla ditta aggiudicataria in fase di presentazione d'offerta.

A tal proposito si precisa che detta comunicazione dovrà pervenire all'Azienda, a mezzo pec (agli indirizzi preventivamente indicati), entro quattro giorni solari e consecutivi dalla data di invio dell'ordinativo d'acquisto, effettuato da AMAT.

La consegna di quanto richiesto, con ogni singolo ordinativo, dovrà essere effettuata in unica soluzione e, pertanto, non saranno ammesse consegne parziali di materiale ordinato.

Continua

Qualora, a fronte di un ordine d'acquisto emesso da AMAT, la ditta aggiudicataria non fosse nelle condizioni di rispettare i termini di consegna contrattuali, la stessa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad AMAT la data prevista per la eventuale consegna; in tale fattispecie AMAT si riserva di procedere all'acquisto, in danno su piazza, dell'articolo/i di che trattasi, previa disdetta dell'ordine originario, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

ART. 9

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione, da parte della Direzione competente dell'Azienda, di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale, che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con la seguente dicitura: ***“fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972”***, che prevede il pagamento del solo imponibile.

La legge di bilancio 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabili o identificati ai fini

Continua

IVA in Italia, sia in ambito *business to business* (B2B), sia in ambito *business to consumer* (B2C).

Al fine della corretta gestione dell'invio delle fatture elettroniche, indichiamo il “**codice destinatario**” che identifica l'Azienda nel sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate: **Codice destinatario LV9G795**.

Ogni fattura dovrà fare riferimento esclusivamente ad un singolo ordine di acquisto, del quale dovrà riportare (1) il numero di protocollo aziendale, (2) la relativa data, (3) il numero del Documento Di Trasporto (DDT), cui si riferisce, e (4) il CIG.

La fattura potrà essere emessa, esclusivamente, dopo l'avvenuta consegna di tutto il materiale richiesto nel relativo singolo ordine d'acquisto.

Nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà oggetto di contestazione.

In caso di contestazione della fattura, il termine di 30 giorni di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione, da parte di AMAT, ed il pervenimento della rettifica contabile, nonché all'avvenuta risoluzione della contestazione.

ART.10

Penalità, acquisto in danno e risoluzione del contratto

In caso di ritardo nella consegna del materiale di ogni singolo ordine o di ritardo nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ del valore del materiale non consegnato.

Il valore della penale sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture e per quelle in corso e, ove mancasse il credito nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare

Continua

della cauzione definitiva. Nel caso in cui la committente dovesse procedere all'acquisto in danno di materiale, non disponibile per la consegna da parte dell'aggiudicatario, l'eventuale maggior costo verrà addebitato con le modalità di cui sopra.

Qualora l'importo complessivo delle penali, che nel tempo dovessero accumularsi, superi il 10% dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto, senza che l'affidataria abbia nulla da pretendere.

In ogni caso, nell'ipotesi di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, l'AMAT si riserva, altresì, il diritto di incamerare la cauzione definitiva, prevista nel capitolato, e dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte inadempiente, senza che questa possa avanzare pretese di alcuna natura, alle quali sin d'ora espressamente rinunzia.

ART. 11

Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Società di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

Continua

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa, che presta la garanzia, si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT, a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 12

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 13

Tracciabilità dei flussi finanziari -

Ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 10 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.